

DELIBERA N. 161/11/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO TELE
INTERNATIONAL S.R.L.**

**(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE R.T.I.)**

**PER LA VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 4.4 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO
CON L'ARTICOLO 34 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.
177**

(F. 39/11/SM-CRC)

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 15 giugno 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera 130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di*

cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Calabria;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) della Calabria datato 18 gennaio 2011 n. CONT. Radio Tele International/04/1/Cri, notificato alla società il 1 febbraio 2011, nel quale si accerta la violazione dell’articolo 4 comma 1 lettera b del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, del paragrafo 4.4 del codice di autoregolamentazione TV e minori, in combinato disposto con l’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, così come modificato dall’articolo 1, legge 6 febbraio 2006, n.37 per la trasmissione di spot di bevande superalcoliche nella fascia 16-19 nei confronti dell’emittente R.T.I., esercita dalla società RADIO TELE INTERNATIONAL Srl con sede legale in Crotone, via M. Nicoletta c/o Centro Direzionale Granaio;

RILEVATO che la società ha prodotto, presso il Corecom regionale per le comunicazioni Calabria, memorie difensive fuori il termine consentito;

RILEVATO che la società in data 18 maggio 2011 ha effettuato l’accesso agli atti, ritenendo di non dover estrarre alcuna copia;

CONSIDERATO che il paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori stabilisce che *<.. nella fascia di programmazione televisiva 16-19 si dovrà evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno di programmi direttamente rivolti ai minori...>*;

CONSIDERATO che l’art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 stabilisce che *<... le emittenti televisive sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni...>*;

CONSIDERATO che non si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto due degli spot rilevati (in particolare quelli del 1 e del 3 ottobre 2010) sono andati in onda in data successiva alla entrata in vigore del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n.44 recante "Attuazione della Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio della attività televisive" che, tra l'altro, ha significativamente modificato i contenuti della disposizione citata la quale, allo stato, non si riferisce più alla tutela dei minori;

CONSIDERATO che non si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, così come modificato dall'articolo 1, legge 6 febbraio 2006, n.37, comunque superate dall'entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche;

RILEVATO che si riscontra la trasmissione dello spot pubblicitario dell'Amaro del Capo il giorno 24, 25, 26 marzo 2010 e dello spot Elisir Arabesh- liquori Caffo il giorno 1, 3 ottobre 2010 nella fascia oraria 16-19 e che le gradazioni alcoliche del suddetto Amaro del Capo (pari a 35°) e Elisir Arabesh (pari a 38°) risultano essere superiori a 21° e che, ai sensi del comma 2, articolo 1, della legge 125/2001 risultano rientrare nella definizione di bevande superalcoliche;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione degli spot dell'Amaro del Capo nei giorni 24, 25 e 26 marzo 2010 e dell'Elisir Arabesh- liquori Caffo nei giorni 1 e 3 ottobre 2010 da parte del canale a diffusione locale R.T.I. è avvenuta in violazione del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nella parte in cui recepisce le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00), a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi degli articoli 35 e 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per ciascuna delle violazioni rilevate;

VISTA la nota 0010938 dell'8 marzo 2011, con la quale il Corecom regionale per le comunicazioni Calabria propone di irrogare la sanzione al minimo edittale;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *elevata*, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolici durante la fascia protetta, ore 16-19, in violazione delle norme poste a tutela dei minori e il numero (cinque) delle violazioni rilevate;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: l'emittente non ha posto in essere alcuna accortezza e non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali o comunque per evitare la messa in onda di spot di bevande superalcoliche in fascia oraria protetta in violazione delle norme poste a tutela dei minori;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società RADIO TELE INTERNATIONAL Srl con sede in Crotone, via M. Nicoletta c/o Centro Direzionale *Granaio*, in quanto esercente l'emittente televisiva locale R.T.I. si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di 25.000,00 euro (venticinquemila /00) somma pari al minimo edittale di 5.000,00 euro (cinquemila/00) moltiplicato, in applicazione del principio del cumulo materiale, per il numero complessivo (cinque) di episodi di violazione del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO l'articolo 35 e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società RADIO INTERNATIONAL Srl., con sede legale in Crotone, via M. Nicoletta c/o Centro Direzionale *Granaio*, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva locale R.T.I., di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000 (venticinquemila/00) per i cinque episodi di violazione del paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 161/11/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 161/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che, per quelle dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche mediante comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola